

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CONVENZIONE TRA ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE SEDE

OPERATIVA PONTASSIEVE PER LO SVOLGIMENTO DEI TRASPORTI

SOCIALI ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA' SOCIALI EX ART.

56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE. PERIODO GENNAIO 2022-

DICEMBRE 2025.

ATTO PRIVATO REP. N. 273

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno

nella Residenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve,

TRA

l'Unisas area sociale rappresentato nella persona del Dott. Simone Piccioli,

che non interviene in proprio, ma quale responsabile del Settore Unisas in

virtù del Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

n. 13 del 6/06/2022 , domiciliato ai fini del presente atto in Via XXV Aprile 10

Rufina codice fiscale e partita IVA 06096360489

E

l'Associazione Provinciale di Firenze nella persona di Luciano Casamenti

che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione di seguito

denominata "Associazione" con sede operativa in Via F.Ili Cervi 38/40

Pontassieve cod. fiscale 94064730487 il quale dichiara di agire in nome, per

conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";

-art. 5 del D.Lgs 117/2017 individua le attività di interesse generale oggetto

del citato-l'art. 56 del D.Lgs 117/2017 consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale , se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e solamente prevedendo il rimborso alle spese effettivamente sostenute e documentate anche autocertificate ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del D.Lgs 117/2017. Lo stesso articolo 56 prevede che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 72 del 31 marzo 2021 detta le Linee Guida integrative ed interpretative del CTS per co-progettare con gli Enti del Terzo Settore nello svolgimento delle loro attività di interesse generale, in una nuova ottica di Amministrazione condivisa.

-il Codice civile;

- gli articoli 1, comma 1bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

-l'art. 56 del D.Lgs 117/2017 che consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale , se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e solamente prevedendo il rimborso alle spese effettivamente sostenute e documentate anche autocertificate ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del D.Lgs 117/2017. Lo

stesso articolo 56 prevede che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 72 del 31 marzo 2021 che detta le Linee Guida integrative ed interpretative del CTS per co-progettare con gli Enti del Terzo Settore nello svolgimento delle loro attività di interesse generale, in una nuova ottica di Amministrazione condivisa.

-il Codice civile;

- gli articoli 1, comma 1bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

PREMESSO

Che l'Unione di Comuni, di seguito solo UNIONE, riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Che valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

Che il Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, e le Province autonome e gli enti locali (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

Che il Codice del Terzo settore definisce volontario la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione (articolo 17 del D.Lgs 117/2017);

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione e dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio; si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto.

PREMESSO INOLTRE CHE:

nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione

e parità di trattamento;

- dal giorno 04/10/2021 al giorno 2/11/2021 è stato pertanto pubblicato,

all'Albo on-line e sito internet dell'Unione di Comuni (<https://www.uc->

valdarnovalidisieve.fi.it) uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a

tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i requisiti

previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;

- in data 02/12/2021 e 16/12/2021 si è riunita la commissione per la

valutazione dei progetti, nominata con determinazione n. 910 del

18/11/2021;

- svolta la procedura comparativa, sono state selezionate per la zona

Valdisieve le Associazioni S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve, ANTEAS

provinciale di Firenze con sede operativa a Pontassieve in via Fratelli Cervi

38/40 e per la zona Valdarno la S.M.S. Croce Azzurra Reggello, Auser

Reggello ODV, e Misericordia Cascia-Reggello;

-con determinazione n. 1057 del 23/12/2021 sono stati approvati i verbali di

aggiudicazione a favore delle sopracitate Associazioni ed approvato il

relativo schema di convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA

QUANTO SEGUE


ART.1 –Richiami e premesse

L'Unione e l'Associazione Anteas provinciale di Firenze (di seguito

Associazione) con sede operativa a Pontassieve in via Fratelli Cervi 38/40,

approvano i richiami e L'Unione e l'Associazione Anteas provinciale di

Firenze (di seguito Associazione) con sede operativa a Pontassieve in via



-il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs n. 117 del 03/07/2017 (Codice Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";

-i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

l'iscrizione nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

il possesso di requisiti di moralità professionale;

il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari .

PREMESSO INFINE CHE:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime"

responsabile.

2. L'Unione si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

3. L'Associazione, in relazione alle attività descritte nel progetto di cui in allegato, mette a disposizione il numero necessario di volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nei precedenti articoli.

4. L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

ART. 5-Responsabile del Settore UNISAS e Responsabile dell'Associazione

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 si individua:

Il Responsabile del Settore UNISAS quale referente dei servizi oggetto della Convenzione, per conto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed il Sig. Casamenti Luciano quale responsabile dei servizi oggetto della Convenzione, per conto della Associazione Anteas.

ART.6 - Impegni dell'Unione

1. Le attività oggetto della presente Convenzione potranno variare in

Fratelli Cervi 38/40, approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

ART. 2 – Oggetto

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

trasporti sociali bassa soglia rivolti a persone fragili, anziani autosufficienti e disabili, che necessitano di accompagnamento ai servizi socio-educativi, socio sanitari, socio assistenziali o riabilitativi, consegna pasti a domicilio.

2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento dell'attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità e gli orari di svolgimento delle attività saranno concordati di volta in volta con la relativa associazione.

ART. 4 - Esecuzione delle attività

L'Unione mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento dell'attività, che gli operatori si impegnano ad eseguire in modo

5. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.

6. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.

7. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra l'Unione e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione e l'Unione, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

8. L'Associazione con riferimento al DL 81/2008 sensibilizzerà i propri volontari circa la valutazione dei rischi elaborata dal committente, in relazione all'osservanza delle misure di prevenzione e protezione relativa alla tutela della salute e della sicurezza personale;

9. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne l'Unione da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovesse verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

Trattasi per la Associazione Anteas di Firenze della polizza assicurativa rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Firenze Polizza infortuni n. 1/54154/177/746775912 e Polizza RC n. 1/54154/122/746777939-

aumento o diminuzione, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Unione.

2. Il referente dell'Unione controlla e verifica periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmessi all'Unione.

ART. 7- Obblighi dell'Associazione

1. Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.

2. L'Associazione è tenuta a presentare all'Unione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.

3. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.

4. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Unione di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Responsabile del Settore UNISAS o suo delegato, e il Responsabile dei servizi di cui all'art. 2 facenti capo all'Associazione.

✓
✓

scadenza 08/04/2023;

Ogni anno dovrà essere trasmessa all'Unione copia delle relative quietanze di cui sopra.

ART .8 - Rimborso delle spese

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- Carburante e affini;
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e lesasing di autoveicoli/mezzi per i servizi effettuati;
- Spese per trasporto pubblico;
- Spese personali per il decoro dei volontari e del personale dipendente eventualmente impegnato;
- Rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Rimborso retribuzione per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- Assicurazioni mezzi di proprietà;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;

- Costi generali di gestione imputabili all'attività;

- Spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore

per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione
dei volontari;

- Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa,

o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.

445/2000, purché non superino l'importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00
mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di
spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di
rimborso;

- Costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese
connesse (tariffe parcheggio ecc);

- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su
presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente
dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere
marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale
non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma
3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi
l'Associazione annualmente trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei
rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del
servizio;

-Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità
civile dei volontari (art. 6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte
imputabile alla attività oggetto della convenzione;

2. La liquidazione del rimborso avverrà nei confronti dell'Associazione, con

materia di trattamento e protezione dei dati e delle immagini personali, ai sensi della normativa vigente, con specifico riguardo al divieto di divulgazione od utilizzo di dati informazioni o notizie riferite all'attività svolta per effetto della presente convenzione.

In allegato, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, la nomina del Rappresentante legale dell'Associazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

ART. 12 - Risoluzione del rapporto

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Unione ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, l'Unione può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto instaurato con l'Unione.

2. Nel caso in cui l'Unione accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera

cadenza trimestrale a seguito della presentazione all'Unione di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente Convezione e alle spese sostenute, sottoscritta dal Presidente;

3. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione dell'Unione per eventuali ulteriori verifiche.

4. L'Unione provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

5. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti all'Associazione sono fuori campo IVA, in virtù di quanto previsto dal D.lgs n. 117/2017, e giusto art. 4 del DPR 22.10.1972 n. 633.

ART. 9 – Durata

La convenzione ha validità fino al 31/12/2025.

ART. 10 – Importo

A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso **fino ad un massimo quantificato in complessivi Euro 5.000,00** per l'anno 2022-2023-2024-2025 ripartiti per ciascun anno, **previa documentazione delle spese effettivamente sostenute.**

L'importo potrà variare in aumento o diminuzione.

ART. 11 – Trattamento dei dati

In qualità di soggetto temporaneamente incaricato di pubbliche funzioni, ciascuna Associazione è tenuta al rispetto delle norme e disposizioni in

dell'Unione.

3. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra l'Unione e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, l'Unione e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 15 - Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.82 del D.lgs. n. 117/2017 e verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 16 - Foro competente

Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.


Pontassieve, li 14/06/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'UNIONE

Il Responsabile del Settore UNISAS

Dott. Simone Piccioli



PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente Anteas Provinciale di Firenze sede operativa Pontassieve

Luciano Casamenti

